

# FEDERAZIONE ITALIANA AERO MODELLISMO

Milano, via G. Marcora, 6

## STATUTO

### Titolo primo - Generalità, scopi, componenti

#### **1 - Costituzione della Federazione Italiana Aero Modellismo**

La Federazione Italiana Aero Modellismo, che successivamente viene identificata per brevità con l'appellativo (acronimo) F.I.A.M., *si costituisce come Associazione ai sensi degli articoli 11 e seguenti del Codice Civile Italiano.*

Essa è composta di singole Associazioni e di Aero Club monospecialistici, così come identificati nell'*art. 6*, i cui soci praticano attività sportiva, agonistica, amatoriale, culturale e didattica connessa al volo con gli aero modelli.

#### **2 - Partecipazione ad altre federazioni.**

La F.I.A.M. può federarsi all'Aero Club d'Italia o ad altro organismo confederale, ove costituito, sovrintendente l'attività degli sport dell'aria e ad altri analoghi organismi nazionali ed internazionali.

#### **3 - Scopi della Federazione Italiana Aero Modellismo**

La F.I.A.M. è apolitica, non ha fini di lucro e ha come unico scopo lo sviluppo sportivo, sociale e culturale dell'attività sportiva, agonistica, amatoriale, culturale e didattica connessa al volo con gli aero modelli. Nello svolgimento di tali attività la F.I.A.M e le Associazioni e gli Aero Club ad essa affiliati non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.


Può espletare, in tale ambito, ogni azione relativa con la divulgazione, la cultura, la normativa, la didattica, l'addestramento, il perfezionamento, l'agonismo e la sicurezza. Può istituire ed amministrare centri regionali, che verranno affidati ad un Delegato Regionale. Detto delegato potrà essere nominato direttamente per delibera presidenziale, con delibera del Consiglio Federale o eletto dai rappresentanti degli Enti Federati di quella regione. Nel primo caso potranno essere rimossi da tale carica mediante delibera presidenziale in qualsiasi momento, mentre nel secondo rimarranno in carica per un quadriennio, che terminerà con quello relativo alle cariche elettive della F.I.A.M. Analogamente potranno essere istituiti centri Provinciali, che verranno affidati, come sopra previsto, a Delegati Provinciali.

#### **4 - Sede legale della Federazione Italiana Aero Modellismo**

La sede legale della F.I.A.M. è a Milano

## 5 - Simbolo grafico della Federazione Italiana Aero Modellismo

La Federazione Italiana Aero Modellismo assume come unico simbolo grafico, registrato in base alle leggi vigenti, questo qui riprodotto



i cui colori sono: fondo azzurro con contorno blu, ala, timone e lettere bianche.

### Titolo secondo - Associazione alla F.I.A.M.

## 6 - Partecipazione attiva alla F.I.A.M.

Tutte le organizzazioni che vogliono acquisire la qualifica di Ente Federato della F.I.A.M. nella richiesta di affiliazione, da indirizzare al Consiglio Federale della F.I.A.M., devono dichiarare di essere in possesso delle seguenti caratteristiche, documentabili a richiesta:

### 6.1. Associazione aeromodellistica

L'Associazione aeromodellistica - che assume nel contesto di questo Statuto la denominazione di "Associazione" - avente per scopo il volo degli aeromodelli ed i cui soci praticano il volo con gli aeromodelli, deve dichiarare di avere il possesso o la disponibilità di idonei mezzi e attrezzature mobili e fisse necessarie allo svolgimento dell'attività e deve avere uno statuto, non in contrasto con quello della F.I.A.M. e depositato almeno presso l'Ufficio del registro Atti Privati del Comune di appartenenza, che:

- 6.1.1. sancisca lo scopo istituzionale dell'attività connessa al volo con gli aeromodelli;
- 6.1.2. sancisca la apoliticità e l'assenza di scopo di lucro;
- 6.1.3. sancisca in almeno 10 (dieci) il numero minimo dei soci che praticano attività connessa al volo con gli aeromodelli, e che almeno 10 (dieci) fra tutti i soci devono essere in possesso dell'attestato di aeromodellista rilasciato dall'Aero Club d'Italia o del brevetto di pilotaggio di aeromodelli rilasciato dalla F.I.A.M.;
- 6.1.4. sancisca essere paritetico per tutti i soci il diritto elettorale attivo e passivo;
- 6.1.5. preveda la scadenza periodica degli organi dirigenziali;
- 6.1.6. preveda l'assemblea dei soci quale organo massimo di indirizzo politico, di ratifica e di funzione elettorale;
- 6.1.7. preveda, oltre al Presidente (che deve essere eletto tra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) o del brevetto di pilotaggio di aeromodelli rilasciato dalla F.I.A.M. per almeno due anni) e al Consiglio Federale, un organo distinto di controllo amministrativo;
- 6.1.8. preveda il libro soci, ove trascrivere i relativi nominativi.

Le "Associazioni" così costituite debbono richiedere l'affiliazione alla F.I.A.M. per tutti i propri soci iscritti, ivi compresi anche quelli che lo richiedono in corso d'anno. Lo Statuto e l'elenco dei soci devono essere allegati a tale richiesta.

## **6.2 Aero Club monospecialistici**

Possono altresì affiliarsi in rapporto federativo alla F.I.A.M. gli Aero Club locali federati all'Aero Club d'Italia, e pertanto in regola con i requisiti e le prescrizioni stabiliti agli articoli 7 usque 11 dello Statuto AeCI, che esplichino attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nel solo settore dell'aeromodellismo.

## **7. Perdita della qualifica di Ente Federato**

La qualifica di Ente Federato si perde per morosità, per aver agito in contrasto con lo Statuto della FIAM, per gravi inadempienze sportive/o amministrative e/o morali. Detto provvedimento viene preso dal Consiglio Federale della FIAM. Tranne che per morosità, l'Ente Federato colpito da detto provvedimento potrà ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta notifica al Collegio dei Probiviri della F.I.A.M.

## **8 - Rappresentanza degli Enti Federati nella F.I.A.M.**

Purché legalmente in carica, sono legittimati a rappresentare i singoli Enti Federati:

- 8.1. il Presidente di ogni "Associazione" di cui all'*art. 6.1.* che svolge l'attività statutaria;
- 8.2. il Presidente di ogni "Aero Club" di cui all'*art. 6.2.* che svolge l'attività statutaria.

In sede elettorale sia i presidenti delle Associazioni che i Presidenti degli Aero Club hanno diritto ad un voto, indipendentemente dal numero dei soci iscritti. L'Ente Federato, per godere del diritto di voto, deve avere maturato almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione, con ininterrotta attività sportiva od organizzativa, ed aver versato, nei termini stabiliti dal Consiglio Federale della F.I.A.M., la quota associativa richiesta.

## **9 - Soci Onorari**

Possono assumere, su proposta del Consiglio Federale della F.I.A.M. e, se e fintantoché essa sarà federata all'Aero Club d'Italia, previa approvazione del Consiglio Federale dello stesso AeCI, la qualifica di Soci Onorari:

- 9.1. singole persone, ancorché non iscritte ai singoli Enti Federati, che abbiano acquisito particolari benemerienze.

Tali soci Onorari

- 9.2. possono essere anche nominati Presidenti onorari della F.I.A.M., su proposta del Consiglio Federale e, se e fintantoché essa sarà federata all'Aero Club d'Italia, previa approvazione del Consiglio Federale dello stesso AeCI, esclusivamente per delibera dell'Assemblea Nazionale;
- 9.3. non hanno diritto di voto.

Titolo terzo - Organi della Federazione

## **10 - Organi della F.I.A.M.**

Sono organi della F.I.A.M.

10.1. è organismo politico deliberante:

**l'Assemblea Nazionale**

10.2. sono organismi esecutivi:

10.2.1. **il Presidente**

10.2.2. **il Consiglio Federale**

10.3. è organo di controllo amministrativo:

**il Collegio dei Revisori dei Conti**

10.4. è organo di giurisdizione interna:

**il Collegio dei Probiviri**

10.5. sono organi consultivi:

la Commissione Tecnica/Sportiva e le altre Commissioni previste all'art. 19

10.6. sono organismi esecutivi di lavoro:

10.6.1. il segretario generale della F.I.A.M.

10.6.2. il tesoriere (qualora tale funzione non sia esercitata dal segretario generale)

10.6.3. le commissioni

10.6.4. il Responsabile delle pubbliche relazioni

10.6.5. il personale dipendente.

## **11 - Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.A.M. ed è costituita dal Presidente della Federazione, che la presiede normalmente, eccetto che nella sessione elettorale, e che deve astenersi dalle votazioni concernenti i bilanci; dai membri del Consiglio Federale, che devono astenersi dalle votazioni concernenti i bilanci; dai Presidenti degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) o del brevetto di pilotaggio di aeromodelli rilasciato dalla F.I.A.M. per almeno due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Non sono ammesse le deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Rappresentanti delle Sezioni della specialità aeromodellismo che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1, comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.

L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

11.1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno in forma ordinaria:

- entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;
- su altre eventuali materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Federale.

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della F.I.A.M., i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della Federazione.

11.2. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del Giorno, da almeno un terzo delle Associazioni e degli Aero Club affiliati.

11.3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 CC.

11.4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo che per l'elezione del Presidente della Federazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il segretario generale della F.I.A.M. assume le funzioni di segretario dell'Assemblea.

## **12 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale:

12.1. elegge, in seduta elettorale, il Presidente della Assemblea e la Commissione Temporanea cui demandare le incombenze relative alle votazioni, compresa la verifica dei poteri. Da tali impegni sono esclusi i candidati a qualsiasi carica elettiva;

12.2. elegge il Presidente della F.I.A.M. con le modalità di cui al successivo art. 16. Se in presenza di più di due candidati nessuno raggiunge la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

12.3. elegge gli 9(nove) membri del Consiglio Federale previsti al successivo art. 14.3;

12.4. elegge un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;

12.5. elegge i 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri . Il primo dei non eletti assume la qualifica di membro supplente;

12.6. nella riunione che ha luogo nel mese di ottobre, delibera in ordine al bilancio preventivo e al programma di massima delle attività da svolgere nell'anno successivo, incluso il Calendario Sportivo Nazionale predisposto dal Consiglio Federale, su indicazioni della Commissione Tecnica/Sportiva; se e fintantoché la F.I.A.M. sarà federata all'Aero Club d'Italia, detto Calendario

dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dello stesso AeCI;

- 12.7. nella riunione che ha luogo nel mese di marzo, delibera in ordine al bilancio consuntivo e alla relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 12.8. ratifica i termini finanziari della quota federativa (distinta tra quota di ingresso "una tantum" e quota di affiliazione annuale relativa a ciascun Ente Federato ed ai relativi soci) alla F.I.A.M. e dei rimborsi relativi alle cariche sociali, agli organi collegiali e agli incarichi conferiti;
- 12.9. approva il regolamento per la gestione contabile e finanziaria della Federazione, predisposto dal Consiglio Federale, e delibera su quanto statutariamente è di propria competenza e su quanto è stato iscritto all'ordine del giorno delle convocazioni straordinarie;
- 12.10. ratifica ogni provvedimento preso dal Consiglio Federale in materia di attività sportiva;
- 12.11. ratifica il numero e le relative qualifiche di eventuali assunzioni di personale;
- 12.12. delibera in ordine a partecipazione, senza fini di lucro, in imprese editoriali attinenti l'attività connessa al volo con gli aero modelli;
- 12.13. approva, a maggioranza, eventuali modifiche di Statuto, alla presenza di un notaio e con il "quorum" dei due terzi degli aventi diritto al voto, modifiche che, se e fintantoché la F.I.A.M. sarà federata all'Aero Club d'Italia, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale dello stesso AeCI;
- 12.14. delibera, a maggioranza, in ordine ad elezioni anticipate con il "quorum" della metà degli aventi diritto;
- 12.15. propone all'Aero Club d'Italia o, nel caso di cessazione del rapporto confederativo, sancisce lo scioglimento della F.I.A.M., in Assemblea straordinaria richiesta da almeno la metà più uno dei Presidenti degli Enti Federati e a maggioranza dei voti espressi.

In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.

I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

### **13 - Candidature alle cariche sociali**

Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente della F.I.A.M. dovranno essere presentate, prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno cinque elettori interessati alle singole votazioni. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione. Le schede di candidatura dovranno essere depositate a mani del Segretario Generale della FIAM. Possono presentare la candidatura alle cariche sociali:

- 13.1. tutte le persone maggiorenni che potranno dimostrare la propria appartenenza ad un Ente Federato, con una anzianità, senza soluzione di continuità, di almeno un biennio;
- 13.2. tale appartenenza deve essere comprovata dalla affiliazione dell'Ente Federato alla F.I.A.M., senza soluzione di continuità, da almeno un biennio. Tuttavia, non è richiesta alcuna anzianità di tesseramento per il primo quadriennio di applicazione del presente Statuto ma i membri del Consiglio Federale sono designati tra

gli atleti ed i tecnici sportivi in attività o che siano titolari di Licenza sportiva rilasciata dalla FAI o Abilitazione al pilotaggio rilasciata dalla F.I.A.M. per almeno due anni.

- 13.3. detti candidati dovranno autocertificare la propria incensuratezza e fornire il proprio curriculum professionale, nonché quello sportivo e organizzativo maturato nell'attività del volo con gli aero modelli;
- 13.4. le candidature ad ognuna delle cariche elettive suddette devono essere indirizzate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettorale, al Collegio dei Probiviri della F.I.A.M., che provvederà alla verifica del rispetto dei requisiti statutari;
- 13.5. le cariche di Presidente della F.I.A.M., di Revisore dei Conti e di membro, anche supplente, del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con ogni altra carica sia nella stessa F.I.A.M. o associazioni ad essa affiliate sia in altre FSA e associazioni ad essa affiliate che nell'Aero Club d'Italia e negli Enti ad esso Federati.

## **14 - Il Consiglio Federale**

Il Consiglio Federale assicura la gestione della F.I.A.M. e attua la politica dettata dall'Assemblea, cui risponde del proprio operato. Esso è così composto:

- 14.1. dal Presidente della F.I.A.M. che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione;
- 14.2. da 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea, fra cui il Consiglio elegge il Vicepresidente della F.I.A.M.;
- 14.3. nei 9 (nove) consiglieri suddetti 1 (uno), eletto tra i soli Delegati Regionali, assume la qualifica di Rappresentante dei Delegati Regionali, 1 (uno), eletto tra i soli Responsabili di Categoria, assume la qualifica di Rappresentante dei Responsabili di Categoria, 1 (uno), eletto tra i soli Atleti in attività, assume la qualifica di Rappresentante degli Atleti in attività ed 1(uno), eletto tra i soli Giudici in attività , assume la qualifica di Rappresentante dei Giudici in attività
- 14.4. il Segretario Generale della F.I.A.M. esercita anche le funzioni di segretario generale del Consiglio Federale;
- 14.5. il Consiglio dura in carica quattro anni. I consiglieri possono essere rieletti illimitatamente;
- 14.6. il Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno ed ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno tre consiglieri. Ogni convocazione deve essere accompagnata da "ordine del giorno";
- 14.7. le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sono presenti almeno cinque consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede;
- 14.8. assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza da consigliere;
- 14.9. in caso di dimissioni di consiglieri eletti o di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nell'organismo, fino alla metà meno uno, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, il rimpiazzo dei posti lasciati vacanti verrà effettuato mediante apposite elezioni da tenere durante la prima Assemblea immediatamente seguente;
- 14.10. ogni surroga, eventualmente intervenuta durante il mandato quadriennale, comporta scadenza al termine del mandato stesso;



- 14.11. le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri determinano la decadenza del Consiglio, compreso il Presidente. Quest'ultimo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Elettorale, entro quaranta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza;
- 14.12. è causa di decadenza immediata del Consiglio e del Presidente la mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'annuale relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo, ai sensi del precedente articolo 12.7. La relativa delibera assembleare deve essere assunta con il "quorum" della metà più uno degli Enti Federati;
- 14.13. in caso di parità di voti, la relazione si intende approvata;
- 14.14. in caso di impedimento temporaneo del Presidente, subentra, nella funzione, il Vicepresidente;
- 14.15. in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo risulti impedito, subentra il consigliere eletto con il maggior numero di suffragi, tra quelli in carica. La convocazione dell'Assemblea elettorale deve essere effettuata entro quaranta giorni dall'evento;
- 14.16. in caso di impossibile attuazione di quanto previsto dall'*art. 14.15.*, si richiederà all'Ente Confederale di cui al precedente articolo 2 la nomina di un commissario per l'ordinaria amministrazione e la convocazione dell'Assemblea Elettorale negli stessi termini di cui al comma precedente.

## **15 - Compiti del Consiglio Federale**

Sono compiti del Consiglio Federale:

- 15.1. almeno un mese prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale di ottobre deve predisporre il bilancio di previsione e il programma di massima per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea medesima;
- 15.2. almeno un mese prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale di marzo predispone il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, insieme alla Relazione Tecnica;
- 15.3. in tempo utile prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale di ottobre, predispone il Calendario Sportivo Nazionale per l'anno successivo, da sottoporre, se e fintantoché la F.I.A.M. sarà federata all'Aero Club d'Italia, entro i termini stabiliti dall' AeCI, alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dello stesso AeCI, e quindi a ratifica dell'Assemblea. Eventuali modifiche successivamente necessarie non necessitano di ratifica da parte dell'Assemblea;
- 15.4. stabilisce l'importo ed i termini di versamento delle quote di federazione, come previsto all'*art. 12.8.*, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- 15.5. dispone controlli ed ispezioni presso gli Enti Federati e può nominare commissari anche "ad acta"; risolve le controversie fra gli Enti Federati, con provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Ente Confederale di cui al precedente art. 2;
- 15.6. delibera provvedimenti di cancellazione in ordine a provvedimenti disciplinari definitivi comminati a soci degli Enti Federati, nei limiti delle deleghe eventualmente conferite dall' AeCI stabilendone i relativi termini;
- 15.7. dispone in ordine alle assunzioni e ai licenziamenti del personale;



- 15.8. nomina e revoca il segretario generale e il tesoriere, cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale della F.I.A.M.;
- 15.9. nomina e revoca i componenti delle commissioni di cui al successivo art. 19, che saranno presiedute da un consigliere;
- 15.10. istituisce fondi di dotazione per le commissioni di cui al punto precedente, in conformità al bilancio di previsione approvato;
- 15.11. predispone il regolamento per la gestione finanziaria e contabile della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e attua le disposizioni dell'Ente Confederale, ove esistente;
- 15.12. stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni delle commissioni e degli uffici di rappresentanza;
- 15.13. adotta i provvedimenti tesi al buon funzionamento della F.I.A.M. e alla realizzazione dei programmi deliberati, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- 15.14. nomina e revoca i membri delle commissioni e dei rappresentanti ufficiali in seno a organismi nazionali ed internazionali, nei limiti delle deleghe eventualmente conferiti dall' AeCI;
- 15.15. esamina entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa e ratifica, ove ricorrano i termini statutarie, le domande di affiliazione alla F.I.A.M. presentate dagli enti aventi le caratteristiche di cui agli *articoli 6.1. e 6.2.* che precedono;
- 15.16. esamina ed approva l'erogazione degli importi spettanti ai membri degli organi federali sulla base del rimborso spese documentate presentato, entro tre mesi dall'avvenuto completamento del compito assegnato, da parte dell'avente diritto, secondo le misure e i modi di corresponsione determinati dall'AeCI;
- 15.17. esercita l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon andamento della F.I.A.M., con facoltà altresì di conferire procure al Presidente ed ai Consiglieri per determinati atti o categorie di atti;
- 15.18. decide la convocazione dell'Assemblea Nazionale due volte l'anno in forma ordinaria e, ogni qualvolta la reputi necessaria, in forma straordinaria;
- 15.19. delibera in ordine alla revoca della qualifica di Ente Federato di quelle Associazioni o Aero Club, come previsto dall' *art. 7.*

## **16 - Il Presidente**

Il Presidente della F.I.A.M.:

- 16.1. è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti al primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti nei successivi. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo. Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato;
- 16.2. ha la legale rappresentanza della F.I.A.M., sovrintende alla sua attività ed è responsabile, nei confronti delle autorità tutorie e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento della F.I.A.M. stessa;
- 16.3. attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale mediante opportuni provvedimenti;

- 16.4. cura i rapporti con l'Ente Confederale, ove esistente, con le altre federazioni di sport aeronautici e con altri organismi internazionali similari, ove esistenti, purché ciò non confligga con le competenze dell' Aero Club d'Italia;
- 16.5. in caso di suo impedimento, si applicano le norme di cui al precedente *art. 14*;
- 16.6. in caso di incontingibilità e di urgenza, può adottare provvedimenti attraverso "delibere presidenziali", da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Federale o dell'Assemblea, a seconda delle rispettive competenze;
- 16.7. può delegare atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente e al segretario generale della F.I.A.M.;
- 16.8. convoca l'Assemblea Nazionale due volte l'anno in forma ordinaria e, ogni qualvolta sia stato reputato necessario dal Consiglio Federale, in forma straordinaria;
- 16.9. nomina il Responsabile delle pubbliche relazioni;
- 16.10. sottopone in tempo utile all'Aero Club d'Italia i nominativi per i quali si propone la nomina a Commissari sportivi, per la durata di un anno, con facoltà di conferma.

## **17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Composizioni e compiti:

- 17.1. il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali:
- a) uno effettivo eletto dall'Assemblea della Federazione, secondo le modalità previste al precedente *art. 12.4.*;
  - b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali l'Aero Club medesimo elegge il Presidente.
- 17.2. il Presidente del Collegio convoca le riunioni, che hanno validità con la presenza di almeno due membri; i relativi verbali devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della Federazione;
- 17.3. i Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale della F.I.A.M. senza diritto di voto;
- 17.4. il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della F.I.A.M., esamina i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità e predisponde, a firma del proprio Presidente, le relazioni da sottoporre al Consiglio Federale o all'Assemblea Nazionale;
- 17.5. il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e non decade nei casi previsti di decadenza del Consiglio Federale e del Presidente della F.I.A.M.; i suoi componenti possono essere rieletti;

## **18 - Il Collegio dei Probiviri**

Composizione e compiti:

- 18.1. il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea, secondo le modalità previste al precedente *art.*

- 12.5., fra i soci onorari o effettivi della F.I.A.M. ed eventualmente da un ulteriore quarto nominato dall'Ente Confederale;
- 18.2 i membri effettivi eleggono, fra loro, il Presidente del Collegio, che cura l'istruzione delle pratiche e convoca le riunioni quando necessario;
- 18.3. le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri, attuandosi la surroga del membro effettivo assente con il supplente;
- 18.4. il Collegio è competente a decidere sui ricorsi presentati dalle Associazioni e dagli Aero Club ai quali il Consiglio Federale della FIAM abbia revocato la qualifica di Ente Federato come stabilito all' *art. 7*, tranne che per morosità, fatta salva la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCi. Inoltre è anche competente in merito ai ricorsi presentati dai singoli soci degli Enti Federati per provvedimenti sia amministrativi che disciplinari inflitti ai soci sia dalla FIAM che dagli Enti Federati di appartenenza, fatta salva la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCi;
- 18.5. il Collegio esamina le candidature elettorali, verificando il rispetto dei requisiti statutari;
- 18.6. il Collegio decide sulle controversie tra la F.I.A.M. e gli Enti Federati, fatta salva la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri dell' AeCI e sui provvedimenti disciplinari inflitti dalla Commissione Tecnica/Sportiva della F.I.A.M., nei limiti delle deleghe conferite dall' AeCI. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti in causa;
- 18.7. il Collegio resta in carica quattro anni e non decade nei casi previsti di decadenza del Consiglio Federale e del Presidente della F.I.A.M.;

## **19 - Le commissioni**

Sono istituite, in seno alla F.I.A.M., le seguenti Commissioni Consultive:

- 19.1.1 Commissione Tecnica/Sportiva, in seno alla quale individuare un commissario tecnico per ogni specialità aero modellistica
- 19.1.2 Commissione Stampa e Propaganda
- 19.1.3 Commissione Scuole
- 19.1.4 Commissione Sicurezza
- 19.1.5. Commissione Giovani
- 19.1.6. Commissione Normativa e superfici di volo.

Dette commissioni sono così impostate:

- 19.2.1. tutte le Commissioni, che in casi particolari possono essere anche accorpate, sono presiedute da un consigliere eletto e sono composte, come minimo, da altri due membri nominati dal Consiglio Federale della F.I.A.M., che formula le attribuzioni ed i regolamenti delle commissioni stesse con apposita delibera;
- 19.2.2. Commissioni Temporanee possono essere istituite per precisi incarichi dal Consiglio Federale, che nomina anche i membri preposti;
- 19.2.3. le Commissioni hanno funzioni propositive e consultive. I loro Presidenti, unitamente al Responsabile delle pubbliche relazioni di nomina presidenziale, diverranno consulenti del Presidente e lavoreranno a stretto contatto con il Consiglio Federale.

## **20 - Il Segretario generale della F.I.A.M.**

Compiti del segretario generale:

- 20.1. il Segretario generale della F.I.A.M. è a capo degli uffici e dei servizi della F.I.A.M. e partecipa all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Federale con voto consultivo, curando la redazione dei relativi verbali, che controfirma. Coordina il lavoro di tutte le commissioni. Può svolgere, su proposta del Consiglio, anche le mansioni di tesoriere;
- 20.2. il suo rapporto di impiego e di trattamento economico sono stabiliti in conformità ai disposti del Consiglio Federale;
- 20.3. in assenza di prescrizioni da parte dell'Ente Confederale, il segretario generale è nominato dal Consiglio Federale.

## **21- Sostituzione di membri degli Organi Collegiali, decadenza di Organo Collegiale e dimissioni del Presidente**

- 21.1. in caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

## Titolo quarto - Amministrazione

### **22 - Entrate**

Le entrate della F.I.A.M. sono costituite da:

- 22.1. le quote federative (di ingresso "una tantum" e di affiliazione annuale) annuali che sono intrasmissibili;
- 22.2. gli interessi per depositi, possesso titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale;
- 22.3. i contributi erogati dall'Ente Confederale e da altre amministrazioni e le donazioni di persone o Enti;
- 22.4. i proventi derivanti da servizi espletati nei confronti degli Enti Federati;
- 22.5. ogni altro eventuale provento.

### **23 - Patrimonio**

Il patrimonio della F.I.A.M.

- 23.1. comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito di acquisti, lasciti e donazioni;
- 23.2. i fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali, in immobili e attività che abbiano sostanziale attinenza con i compiti statutari della F.I.A.M..

## **24 - Gestione amministrativa**

- 24.1. Per la gestione finanziaria e contabile della F.I.A.M. si applicano le norme stabilite nell'apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Federale e approvato dall'Assemblea.
- 24.2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in un conto corrente intestato alla Federazione Italiana Aero Modellismo - F.I.A.M. presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Federale, con un criterio di massima trasparenza; i prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato;
- 24.3. L'anno amministrativo coincide con l'anno solare;
- 24.4. Tutte le entrate e uscite devono essere riportate in un unico bilancio della F.I.A.M.;
- 24.5. Se e fintantoché la F.I.A.M. sarà federata all'Aero Club d'Italia, le delibere dell'Assemblea della Federazione con le quali vengono approvati il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviate entro 10 giorni allo stesso AeCI, per l'approvazione da parte del Consiglio Federale dell'Ente.

## **25 - Scioglimento della F.I.A.M.**

In caso di scioglimento della F.I.A.M., deliberato dall'Aero Club d'Italia o dall'Assemblea, ai sensi del precedente art. 12.15, se e fintantoché la F.I.A.M. sarà federata all'Aero Club d'Italia, il patrimonio sarà devoluto secondo disposizioni dello stesso AeCI o, nel caso di cessazione del rapporto confederativo, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni del Collegio dei Probiviri della FIAM stessa

-Approvato nell'Assemblea di Alessandria del 30 Gennaio 2005

-Registrato presso il Notaio Dr. Giuseppe Mussa di Alessandria